

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI/BENEFICI
ex art. 12 legge 241/90

Art. 1: Oggetto, finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a favorire la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" l'adesione dell'Amministrazione ad una iniziativa di interesse pubblico o di utilità sociale per la cittadinanza.
4. Il patrocinio è un beneficio che rientra nel quadro applicativo dei principi dettati dall'art. 12 della Legge 241/1990 e successive modificazioni.

Art. 2 : Concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco nei seguenti casi:
 - a) per iniziative di interesse generale per la cittadinanza promossa da Enti pubblici, Associazioni, Cooperative sociali, Istituzioni, Comitati locali, gruppi o singoli cittadini;
 - b) per iniziative settoriali rivolte ad una particolare fascia di utenti della comunità locale.
2. La richiesta di patrocinio dovrà essere presentata con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa e dovrà contenere i termini e le modalità di realizzazione della stessa.

Art. 3: Soggetti beneficiari del patrocinio

1. Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio comunale:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio;
 - b) cooperative sociali ed altri organismi non profit;
 - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) soggetti pubblici o associazioni di diritto pubblico che realizzano attività di interesse per la comunità locale;

- e) gruppi o singoli cittadini;
- f) società di capitali o di persone per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 4: Criteri per concessione di patrocinii

1. La concessione del patrocinio comunale viene decisa sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
 - b) rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale, valutata sulla base del numero dei potenziali fruitori;
 - c) significatività dell'evento, valutata con riguardo alla varietà e complessità delle iniziative, alla potenzialità del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione alle singole iniziative e per attività programmata.

ART. 5: Limitazioni ed esclusioni

1. L'Amministrazione comunale non concede patrocinii nei seguenti casi:
 - a) Per iniziative di propaganda politica e/o partitica;
 - b) Per iniziative di carattere lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c) Per iniziative palesemente in contrasto con le finalità istituzionali del Comune;
2. Il patrocinio può essere concesso nei casi di cui alla suddetta lett. b) purchè si tratti di una manifestazione in cui siano posti in evidenza i vantaggi per la comunità locale e per l'immagine dell'Amministrazione.
3. Il patrocinio non costituisce, per sua natura, strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
4. Il Comune può, in ogni caso, revocare il proprio patrocinio ad un'iniziativa qualora gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento siano lesivi dell'immagine dell'Amministrazione.

ART. 6: Procedure per la concessione dei patrocinii

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione comunale sono tenuti a presentare una richiesta scritta, di norma, con almeno 15 giorni d'anticipo dalla data di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza dovrà essere accompagnata da una relazione sintetica contenente i seguenti elementi:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;

- b) indicazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
3. L'Amministrazione concede il patrocinio comunale con apposito provvedimento del Sindaco almeno cinque giorni prima dell'inizio della manifestazione, salvi casi d'urgenza.

ART. 7: Utilizzo dello stemma civico del Comune

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa (manifesti, locandine, audiovisivi, ecc.) per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

ART.8: Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad una istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico (contributi, sovvenzioni ecc.) l'Amministrazione comunale valuta separatamente le richieste presentate;
2. La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione di forme di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nell'apposito Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni.

ART.9: Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'albo comunale.